

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**ORDINANZA 31 ottobre 2022**

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A06277)**

*(GU n.255 del 31-10-2022)*

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più

regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante  
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto  
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della  
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia  
sanitaria»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 settembre 2022,  
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione  
dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di  
protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta  
Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2022;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria  
prot. n. 44824-28/10/2022-DGPRE;

Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa  
alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie,

socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19 ed all'approssimarsi della stagione influenzale;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Per le motivazioni in premessa, e' prorogato l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una

persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del  
dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a  
verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente  
articolo.

## Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° novembre 2022 al 31  
dicembre 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle  
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di  
Bolzano.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e  
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2022

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle  
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero  
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del  
Ministero della salute, reg. n. 2763